



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ORDINANZA N. 19/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTO: il D.M. 132 del 30.04.15 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTE: l'ordinanza AP n. 13/2015 con la quale si modificava l'art. L'art. 1, punti 2 e 3 dell'ordinanza n.13/2013, le cui premesse sono qui integralmente richiamate, destinando, tra l'altro, la zona "L" del Piazzale Angioino alla sosta dei veicoli appartenenti al personale di Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Carabinieri, Guardia di Finanza in servizio presso la Stazione Marittima;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 23737 del 7/8/15 con la quale si richiedeva di inserire tra i soggetti autorizzati alla sosta in tale area anche il personale dell'Agenzia in servizio presso la Stazione Marittima;

RITENUTA accoglibile tale richiesta e pertanto necessario apportare una modifica alla destinazione funzionale delle zona "L" di detto Piazzale;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

L'art. 1, punto 2 dell'ordinanza n.13/2013 è così modificato:

2. "Zona "L"(come risultante da planimetria allegata): area riservata alla sosta dei veicoli appartenenti al personale di Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane in servizio presso la Stazione Marittima. L'accesso e la sosta nella predetta area verrà disciplinato dai Comandi delle FF.OO. suddette, presenti presso la Stazione Marittima. La predetta disposizione può essere revocata e/o sospesa qualora per esigenze operative l'area dovesse essere asservita ad altri scopi.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento di attività in contrasto con la

presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata.

22 OTT. 2015

Napoli, li _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (CP) Antonio BASILE



h